Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A

Piano base

per i collaboratori della
C&A Mode SA

Valido dal 1º gennaio 2020

Indice

Art. 1	Regolamento di previdenza	1
Art. 2	Piano previdenziale	1
Art. 3	Ammissione	1
Art. 4	Salario annuo determinante	1
Art. 5	Salario assicurato	1
Art. 6	Età di pensionamento	1
Art. 7	Rendita di vecchiaia, rendita per i figli di pensionati, rendita transitoria	2
Art. 8	Rendita di invalidità, rendita per i figli di invalidi	2
Art. 9	Rendita per coniugi/partner	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale in caso di decesso	3
Art. 12	Accrediti di vecchiaia	3
Art. 13	Ammontare e suddivisione dei contributi	3
Art. 14	Acquisto di prestazioni complementari	4
Art. 15	Entrata in vigore, modifiche	5

Art. 1 Regolamento di previdenza

1 Il Regolamento di previdenza contiene i fondamenti e le disposizioni generali per la previdenza del personale.

Art. 2 Piano previdenziale

1 Il piano previdenziale è parte integrante del Regolamento di previdenza. Contiene le disposizioni dettagliate in merito alle prestazioni ed al loro finanziamento relativamente alla previdenza del personale.

Art. 3 Ammissione

1 Nel piano previdenziale "**Piano base**" della Cassa Pensione vengono ammessi gli assicurati:

a) impiegati presso la **C&A Mode SA.**

Art. 4 Salario annuo determinante

1 Il salario annuo determinante corrisponde a 13 salari mensili.

2 Il salario annuo determinante massimo corrisponde a 3 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima rispettivamente valida.

Art. 5 Salario assicurato

1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante ai sensi dell'art. 4, ridotto dell'importo di coordinazione ai sensi del cpv. 2. Il salario assicurato è almeno pari al salario assicurato ai sensi della LPP calcolato tenendo conto del bonus target.

2 L'ammontare dell'importo di coordinazione corrisponde alla rendita di vecchiaia AVS semplice assegnata al salario annuo determinante. Esso ammonta al massimo a sette ottavi della rendita di vecchiaia AVS semplice massima.

3 Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'importo di coordinazione calcolato su un grado di occupazione al 100% e il salario annuo determinante massimo vengono adeguati al diritto alla rendita di invalidità.

4 Il salario assicurato viene stabilito la prima volta al momento dell'ammissione e poi generalmente con cadenza mensile.

5 Se il salario determinante si abbassa temporaneamente per malattia, infortuni, disoccupazione, congedo di maternità o per motivi simili, il salario precedentemente assicurato resta sostanzialmente valido finché la Società ha l'obbligo di continuare a pagare il salario. L'assicurato può comunque richiedere la riduzione del salario assicurato.

Art. 6 Età di pensionamento

1 L'età di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese dopo il quale l'assicurato ha raggiunto i 65 anni.

Art. 7 Rendita di vecchiaia, rendita per i figli di pensionati, rendita transitoria

1 La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia presente al momento del pensionamento e del tasso di conversione come nell'allegato al Regolamento di previdenza. Determinante è l'avere di vecchiaia ridotto a causa di un prelievo qualsiasi di capitale o percepimento di rendite transitorie.

2 L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia percepita.

3 L'ammontare della rendita transitoria AVS può essere stabilita dallo stesso assicurato. La rendita transitoria AVS non potrà comunque superare l'importo totale della rendita di vecchiaia AVS assegnata al reddito dell'affiliato al momento del pensionamento.

Art. 8 Rendita di invalidità, rendita per i figli di invalidi

1 Fino alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento, la rendita di invalidità totale ammonta al 70% del salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro. A partire dal primo del mese dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita di invalidità viene valutata secondo le disposizioni dell'art. 7 in base all'avere di vecchiaia continuato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento e sul tasso di conversione valido al raggiungimento dell'età di pensionamento.

2 Il beneficiario/La beneficiaria di una rendita di invalidità ha diritto ad una rendita per i figli di invalidi per ogni figlio che, in caso del suo decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 10.

3 La rendita per i figli di invalidi viene erogata dallo stesso momento di erogazione della rendita di invalidità. Decade quando cessa la rendita di invalidità su cui essa si fonda e, al più tardi, quando cesserebbe il diritto alla rendita per orfani.

4 Il beneficiario della rendita per invalidi ha diritto, per ogni bambino che avrebbe diritto ad una rendita per orfani al suo decesso, ad una rendita per i figli di ammontare pari al 20% della rendita di invalidità percepita.

Art. 9 Rendita per coniugi/partner

1 La rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di invalidità in corso o assicurata al momento del decesso ai sensi dell'art. 8, rispettivamente al 60% della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

2 Con il nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad un'indennità unica, di ammontare pari a 3 volte l'importo annuale della rendita per coniugi.

Art. 10 Rendita per orfani

1 La rendita per orfani ammonta per ogni orfano parziale al 20% e per ogni orfano totale al 40% della rendita di invalidità in corso o assicurata al momento del decesso o della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

Art. 11 Capitale in caso di decesso

1 Il capitale in caso di decesso ammonta al 100% del salario annuo determinante ai sensi dell'art. 4.

2 Il capitale in caso di decesso aumenta della prestazione di uscita a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di previdenza al momento del suo decesso, dedotto il valore di qualsiasi altra prestazione della Cassa Pensione (prestazioni di invalidità finora erogate, rendita per coniugi e orfani da erogare in futuro, indennità di capitale ai coniugi, rendite per coniugi divorziati). L'equivalente viene calcolato dalle rendite in base ai fondamenti attuariali validi della Cassa Pensione.

Art. 12 Accrediti di vecchiaia

(Confronti Regolamento di previdenza art. 15)

1 Gli accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato si presentano come segue:

Età	Accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato
25 – 34	8.27%
35 – 44	15.37%
45 – 54	22.88%
55 – 59	30.98%
60 – 70	34.29%

Basisplan

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita.

Art. 13 Ammontare e suddivisione dei contributi

(Confronti Regolamento di previdenza art. 10)

1 I contributi dei collaboratori e del datore di lavoro ammontano in percentuale del salario assicurato a:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio	
	Collaboratori	Società	Collaboratori	Società
17 - 24	0.00%	0.00%	1.23%	1.47%
25 - 34	3.75%	4.52%	1.23%	1.47%
35 - 44	7.00%	8.37%	1.23%	1.47%
45 - 54	10.40%	12.48%	1.23%	1.47%
55 - 59	14.10%	16.88%	1.23%	1.47%
60 - 65	15.60%	18.69%	1.23%	1.47%
66 - 70	15.60%	18.69%	0.00%	0.00%

Basisplan C&A

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita. Il passaggio al livello successivo dei contributi avviene al 1º gennaio.

2 In caso di proroga del rapporto di assicurazione del salario precedentemente assicurato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di previdenza, l'assicurato versa sulla quota corrispondente alla proroga del rapporto di assicurazione del salario assicurato anche i contributi della Società.

3 I contributi per l'amministrazione e per il fondo di garanzia vengono pagati con il patrimonio della Cassa Pensione.

Art. 14 Acquisto di prestazioni complementari

1 L'ammontare delle somme di acquisto aggiuntive corrisponde al massimo all'importo massimo di cui nella seguente tabella, dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a, nella misura in cui questo supera la somma di cui all'art. 60a cpv. 2 OPP2 e di qualsiasi avere di libero passaggio che l'assicurato non abbia dovuto trasferire alla Cassa Pensione.

31.12. dopo il compimento di (anni)	Importo massimo in percento del salario assicurato alla fine dell'anno	31.12. dopo il compimento di (anni)	Importo massimo in percento del salario assicurato alla fine dell'anno
25	8.27%	45	306.61%
26	16.70%	46	335.56%
27	25.30%	47	365.08%
28	34.08%	48	395.19%
29	43.02%	49	425.90%
30	52.14%	50	457.21%
31	61.44%	51	489.14%
32	70.93%	52	521.71%
33	80.61%	53	554.92%
34	90.47%	54	588.79%
35	107.63%	55	631.43%
36	125.14%	56	674.91%
37	142.98%	57	719.26%
38	161.18%	58	764.48%
39	179.75%	59	810.60%
40	198.68%	60	860.94%
41	217.98%	61	912.28%
42	237.67%	62	964.63%
43	257.74%	63	1018.02%
44	278.22%	64	1072.47%
		65	1128.00%

Basisplan

I valori intermedi vengono interpolati linearmente.

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita.

Esempio

Data di nascita della persona assicurata 15.03.1966, riscatto al 30.06.2020			
Età LPP al momento del riscatto	2020 - 1966 =		54
salario assicurato al momento del riscatto		CHF	50'000
avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto		CHF	170'000
Valore dalla tabella all' 1.1. dell'età 54			554.9%
Valore dalla tabella al 31.12. dell'età 54			588.8%
Fattore d'interpolazione al momento del riscatto	30.06. = 180 / 360 giorni =		0.5
importo massimo in %	554.9% + 0.5 x (588.8% - 554.9%) =		571.86%
importo massimo in CHF	571.86% x CHF 50'000 =	CHF	285'928
acquisto possibile	CHF 285'928 – CHF 170'000 =	CHF	115'928

Basisplan

Art. 15 Entrata in vigore, modifiche

1 Questo piano previdenziale entra in vigore il 1º gennaio 2020.

2 L'art. 43 del Regolamento di previdenza vale per analogia per questo piano previdenziale.

Baar, 14.11.2019 Il Consiglio di Fondazione

Willi Rohner Presidente del Consiglio di Fondazione	Christian Wigger Vicepresidente del Consiglio di Fondazione